



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CHIETI**

riunito nella camera di consiglio del 12 novembre 2024, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Guido Campli Presidente,  
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,  
dott. Francesco Turco Giudice,

ha emesso la seguente

**sentenza**

nel procedimento civile iscritto al n. 70 liquidazione controllata del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 17 ottobre 2024;

letto il ricorso depositato in data 26 luglio 2024 [REDACTED]

[REDACTED] e residente [REDACTED]

[REDACTED] per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione;

sentito il Giudice Relatore;

**Osserva**

Premesso che:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

#### NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC la dott.ssa Veronica Di Nunzio, con studio in Lanciano via Colle Pizzuto n.108, salvo eventuali cause di incompatibilità;

#### ORDINA

alla debitrice di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

#### ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;

#### ORDINA

alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

#### DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

#### FISSA

